REGOLAMENTO (CEE) N. 3644/85 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1985

che modifica il regolamento n. 79/65/CEE relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento n. 79/65/CEE (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2143/81 (2), deve, oltre alle modifiche previste nel suddetto atto di adesione, essere adattato per tener conto della nuova situazione determinata dall'adesione ; che questi adattamenti interessano l'elenco delle circoscrizioni figurante nell'allegato del suddetto regolamento ;

considerando che a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 396 dell'atto di adesione e che queste misure prendono effetto soltanto con riserva e alla data dell'entrata in vigore di detto trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento n. 79/65/CEE è completato come segue :

« *Spagna :*

1. Galicia
2. Asturias
3. Cantabria
4. País Vasco
5. Navarra
6. La Rioja
7. Aragón
8. Cataluña
9. Baleares
10. Castilla-León
11. Madrid
12. Castilla-La Mancha
13. Comunidad Valenciana
14. Murcia
15. Extremadura
16. Andalucía
17. Canarias

Portogallo :

1. Entre-Douro-e-Minho e Beira Litoral
2. Tras-os-Montes e Beira Interior
3. Ribatejo-Oeste
4. Alentejo e Algarve
5. Açores e Madeira ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Esso è applicabile a decorrere dall'esercizio contabile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. FISCHBACH

(1) GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.
(2) GU n. L 210 del 30. 7. 1981, pag. 1.